



AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DELLA FORNITURA DI CONTENITORI RIGIDI DA LT. 60 PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO.

CIG: Z872CF1FDD

PREMESSE

Questa Azienda Ulss intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, della fornitura di **n. 3800 pezzi (quantità annua) di contenitori rigidi da lt. 60 per la raccolta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**, valutati gli elementi tecnici ed economici dell'offerta da parte di uno o più esperti, per il periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 6 mesi, per un importo complessivo annuo posto a base d'asta di **€ 13.604,00** (iva esclusa).

Le quantità e le caratteristiche dei prodotti sono riportate all'art. 2 "Caratteristiche della fornitura" delle Condizioni di contratto.

Si precisa che, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/20169, questa Azienda rimane investita del più ampio potere discrezionale in ordine all'acquisto della fornitura di cui trattasi.

All'affidamento si applicheranno le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17 settembre 2019, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>. L'Appaltatore si impegna a consultare il documento, rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto protocollo di legalità, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

1) OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della presente procedura è la fornitura di contenitori rigidi da lt. 60 per la raccolta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, comprensiva dei servizi connessi, nella quantità annua di 3.800 pezzi.

Le caratteristiche e i requisiti della fornitura sono dettagliatamente descritti all'art. 2 "Caratteristiche della fornitura" di cui alle Condizioni di contratto della presente comunicazione. L'appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

2) Valore dell'appalto

Il valore complessivo stimato dell'appalto è di € 27.208,00 per 24 mesi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 00,00.

Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica

Direttore: dott.ssa Maria Zanandrea

Pec: protocollo.aulss4@pecveneto.it - e-mail: provveditorato.economato@aulss4.veneto.it - Fax 0421/228122

Referente istruttoria: Daniela Pasian

Sede Direzionale: Piazza De Gasperi, n.5 – cap 30027 San Donà di Piave (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277



Sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso rispetto al predetto importo
 L'importo indicato ha carattere presuntivo, atteso che il valore dell'appalto sarà determinato sulla base dei contenitori effettivamente richiesti e regolarmente consegnati.
 Tale importo non è, pertanto, in alcun modo vincolante per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale".

3) DURATA

La durata dell'appalto è fissata in 24 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 mesi.

4) REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità di data 17 settembre 2019 sottoscritto dalla Regione Veneto disponibile sul sito www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

5) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso del requisito di **iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da dichiarare nel DGUE).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente comunicazione.

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016, a favore della ditta che avrà formulato il "**minor prezzo**", trattandosi di fornitura standardizzata. Si precisa che l'importo complessivo dell'offerta s'intende comprensivo di tutte le spese necessarie per dare esecuzione al presente appalto (consegne ecc).

L'Amministrazione potrà decidere anche **di non procedere ad alcun affidamento**, pur in presenza di offerta idonea, e ciò senza che l'impresa concorrente possa avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi.

7) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta, amministrativa, tecnica e offerta economica come di seguito dettagliate, esclusivamente via pec all'indirizzo protocollo.ulss4@pecveneto.it, **ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 22 MAGGIO 2020**.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA –



➤ **Documento di Gara Unico Europeo**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, scaricando il documento direttamente dal sito del ministero, avendo cura di allegare copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

➤ **Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, (utilizzare il *fac-simile*, **Allegato 1** – Modello dichiarazioni integrative DGUE predisposto dalla Stazione appaltante), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non aver ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lett. f – *bis*);
2. dichiara di non essere iscritto al casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Art. 80, comma 5, lett. f – *ter*);
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera invito;
6. accetta il Protocollo di Legalità di data 17 settembre 2019 sottoscritto dalla Regione Veneto disponibile sul sito ;
7. accetta il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" adottato con deliberazione del direttore generale n. 53 del 31/01/2014 reperibile sul sito http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Azienda/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice_comportamento/codice_comportamento.pdf e di prendere atto che gli obblighi di condotta previsti da tale Codice sono estesi, per quanto compatibili, ai propri collaboratori e che la loro violazione sarà causa di risoluzione del contratto;
8. **(Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")**
dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
9. **(Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia):**
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. **(Solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri):**
indica l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica



e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. *Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;*

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al suddetto articolo del medesimo Regolamento;
13. **(Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, indicando il Tribunale che li ha rilasciati, e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

E' richiesta la seguente documentazione, redatta in lingua italiana:

- **schede tecniche** dei contenitori offerti
- **rapporti di prova** dei contenitori offerti
- **omologazione ADR** secondo la normativa vigente

Si evidenzia che la fornitura dovrà rispettare tutte le caratteristiche dettagliate e meglio precisate nell'**art. 2 "Caratteristiche della fornitura" di cui alle Condizioni del Contratto.**

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta in lingua italiana e secondo lo schema di cui all'**Allegato 2** dovrà riportare:

- ragione sociale/denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA) dell'operatore economico;
- prezzo unitario della fornitura (*prezzo al pezzo*), iva esclusa;
- prezzo complessivo annuale della fornitura, iva esclusa;
- a pena di esclusione, anche se pari a zero, i costi relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura oggetto dell'appalto.

L'importo annuale offerto deve essere inferiore alla base d'asta annuale fissata in **€ 13.604,00**, iva esclusa.

L'offerta deve recare un numero di cifre decimali dopo la virgola non superiore a due; in caso contrario saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

L'operatore economico viene **ESCLUSO** se l'offerta economica:

- contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dalla presente comunicazione;
- è espressa in modo indeterminato o fa riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
- è plurima o alternativa;
- è parziale (riferita a parti della fornitura oggetto del presente appalto);
- non è stata formulata autonomamente;
- non contiene l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutte le spese necessarie per effettuare la presente fornitura (es. trasporto), e si intende comprensivo di tutto quanto richiesto dalla presente comunicazione.



La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura in parola anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.

8) SITO INTERNET E COMUNICAZIONI CON LE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Eventuali chiarimenti, che dovranno riportare nell'oggetto il riferimento alla presente procedura, potranno essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica: **provveditorato.economato@aulss4.veneto.it**,

Sarà onere dei candidati visitare il sito internet costantemente e comunque prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative e interpellare a tal fine il Responsabile unico del procedimento.

9) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Per ciascuna offerta, regolarmente pervenuta entro il termine fissato del **22 maggio 2020** si procederà:

- ◆ alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata da ciascun operatore
- ◆ alla valutazione della documentazione tecnica, da parte di uno da uno o più esperti aziendali, al fine di verificare l'idoneità del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche richieste all'art.2 delle "condizioni del contratto"
- ◆ alla valutazione dell'offerta economica
- ◆ a formulare la graduatoria finale;
- ◆ a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12, si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio se nessuna offerta risultasse conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il provvedimento di aggiudicazione sarà comunicato ai concorrenti e avrà validità agli effetti di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016

CONDIZIONI DEL CONTRATTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E QUANTITÀ

La ditta dovrà fornire, per il periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 6 mesi, contenitori rigidi da lt. 60 per la raccolta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, per una quantità annuale stimata di n. 3.800 pezzi.

ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà corrispondere alle caratteristiche e quantità indicate nel presente articolo:

Denominazione: contenitore rigido in plastica da lt. 60 con chiusura ermetica per rifiuti pericolosi a rischio infettivo;

Caratteristiche: Contenitore in plastica rigida monouso con coperchio a chiusura ermetica della capienza di lt. 60 da utilizzare per rifiuti pericolosi a rischio infettivo solido. Il contenitore deve essere omologato ADR (3H2/Y/15/S/data provvisto di sacco interno in polietilene robusto con la scritta rifiuto pericoloso a rischio infettivo) ed avere le seguenti dimensioni: cm.40x30x65 con bocca di carico o apertura cm. 40x30.

Il contenitore (di qualsiasi colore MA NON ROSSO), deve riportare etichetta prestampata identificativa contenente le seguenti informazioni: simbolo del rischio biologico, UN 3291, CER 18.01.03, la lettera R nera su quadrato giallo.

Sul coperchio uno spazio riservato ai dati concernenti: reparto di provenienza, data di produzione, etc.



ART. 3 CONSEGNE

Successivamente alla stipula del contratto, seguiranno ordini interni, con indicazione delle quantità. Le consegne, franche di ogni spesa, dovranno avvenire, **entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di ricezione dei/degli ordine/i** presso i magazzini dei presidi ospedalieri aziendali, nelle rispettive sedi di:

- San Donà di Piave (VE), in Via Nazario Sauro n. 25;
- Portogruaro Ve, via Piemonte n. 1 (accesso magazzini Via Friuli);
- Jesolo, Via Levantina, n. 104

La merce dovrà essere accompagnata da una bolla con l'esatta indicazione del prodotto e delle quantità consegnate. Il documento di trasporto dovrà essere emesso in più copie, una delle quali sarà resa al fornitore.

ART. 4 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica a cadenza semestrale, che sarà liquidata dall'ufficio competente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

La fattura dovrà indicare i dati di dettaglio della fornitura, così come di seguito specificato:

- ✓ denominazione dell'ente: Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" e P.IVA: 02799490277;
- ✓ codice Identificativo Gara (**CIG**): **Z872CF1FDD**;
- ✓ codice Univoco Ufficio assegnato dall'Ipa all'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale": **UFMA9N**;
- ✓ l'I.V.A.. L'Amministrazione che rientra nel regime di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (*split payment*), provvederà a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dalla ditta;
- ✓ il totale della fattura.

L'Azienda Ulss n.4 "Veneto Orientale", a garanzia della puntuale osservanza delle norme contrattuali potrà sospendere, fermo restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla ditta aggiudicataria, cui siano state contestate delle inadempienze nell'esecuzione del contratto, finché la ditta non abbia provveduto ad adempiere regolarmente (art. 1460 c.c.).

Tracciabilità dei pagamenti

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3 L. 136/204 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubbliche devono avvenire su conti correnti dedicati, stante l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria, dovrà, pertanto, provvedere a comunicare all'Azienda Ulss n.4 "Veneto Orientale" gli estremi del proprio conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso.

In assenza di tale comunicazione, non sarà possibile procedere al pagamento. Si richiama, altresì, l'attenzione a quanto disposto dall'art. 6, 1 e 2 commi della summenzionata legge, in materia di sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

CONTRATTO

Il contratto sarà concluso tramite corrispondenza commerciale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Prima della stipula del contratto la ditta dovrà inviare **entro 5 (cinque)** giorni consecutivi dalla richiesta gli estremi identificativi dell'apposito conto corrente bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, acceso presso banche o Poste Italiane spa, ex art. 3, L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 5 CONTROLLI E VERIFICHE

I prodotti consegnati dovranno corrispondere per quantità e caratteristiche a quanto richiesto.



Saranno effettuati dei controlli sui prodotti forniti, al fine di verificarne la corrispondenza alle schede tecniche prodotte in sede di gara.

Le quantità consegnate saranno esclusivamente quelle accertate dagli operatori del magazzino economale, deputati al ricevimento della fornitura, alla presenza del fornitore o chi per esso.

Gli stessi operatori avranno facoltà di respingere eventuali contenitori in eccesso rispetto a quanto richiesto.

All'atto della consegna, senza alcuna formalità e senza l'intervento di esperti, potranno essere rifiutati i prodotti che risultino diversi da quelli aggiudicati, o in condizioni diverse da quelle stabilite, o per qualunque causa inaccettabili.

Gli operatori del magazzino economale invieranno immediata comunicazione scritta al fornitore, a mezzo telefax o altro mezzo telematico, nella quale saranno elencati i prodotti respinti, il numero del documento di riferimento e le motivazioni del rifiuto.

La fornitura dovrà essere ritirata, a cura e spese del fornitore, e sostituita al massimo entro 48 (quarantotto) ore con altra pienamente rispondente a quanto richiesto.

Mancando o ritardando il fornitore a uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Ulss si riterrà autorizzata a provvedere altrove, addebitando al fornitore il maggior prezzo ed ogni altra spesa o danno in sede di liquidazione delle fatture, salvo l'applicazione delle altre penalità previste nella presente lettera. Uguale procedura sarà eseguita per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della fornitura, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l'Azienda Ulss, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa dei prodotti in sede di effettivo utilizzo degli stessi.

I prodotti che dovessero presentare in tutto o in parte qualità inferiore da quelle stabilite, saranno restituiti.

ART. 6 PENALI

Qualora i prodotti non fossero conformi a quanto previsto nella presente procedura, potranno essere respinti senza alcuna formalità e dovranno essere sostituiti, entro il termine di 48 ore dalla segnalazione, con altri pienamente rispondenti a quanto richiesto e aggiudicato; in difetto di ciò l'Amministrazione si riterrà autorizzata a provvedere altrove addebitando alla ditta aggiudicataria le maggiori spese sostenute.

Con la 3° contestazione scritta causata da inadempimenti nelle consegne e/o nella qualità dei prodotti forniti, l'Azienda Ulss si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di rivolgersi al fornitore che segue nella graduatoria, nonché di incamerare tutto il deposito cauzionale della ditta inadempiente, sopra specificato.

La ditta aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità nei seguenti casi:

- 6.1) mancata e/o incompleta evasione degli ordini ovvero fornitura eseguita con modalità difformi da quelle concordate con i singoli Uffici preposti agli acquisti di ciascun presidio ospedaliero;
- 6.2) consegna di prodotti non conformi per quantità e/o qualità;
- 6.3) ritardo nella sostituzione di prodotti non conformi e/o difettosi.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, reclami, osservazioni atte a giustificare la volontà di recesso o disdetta del contratto, che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, di cui infra, verranno comunicati per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), alla ditta aggiudicataria, la quale dovrà riscontrare, in merito a quanto contestato, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica.

Qualora dette giustificazioni non siano ritenute accoglibili, o non vi sia stata risposta, o ritardo nel ricevimento delle stesse, saranno applicate alla ditta aggiudicataria le penalità di seguito elencate:

- a) in caso d'inadempimento/inosservanza parziale degli obblighi contrattuali o di valutazione qualitativa difforme, confermati da richiamo scritto, verrà applicata una penale



- corrispondente al 10% dell'importo contrattuale non rispettato, con un minimo di euro 200 (duecento), fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;
- b) in caso d'inadempimento/inosservanza parziale ripetuta, o di valutazione qualitativa difforme, confermati da almeno tre richiami scritti, il contratto potrà essere risolto, a insindacabile giudizio dell'Azienda Ulss, la quale, in tal caso, avrà diritto ad una penale pari al 2,5% dell'importo contrattuale complessivo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;
- c) in caso d'inadempimento totale o parziale, dovuto a dolo o colpa grave del fornitore, il contratto sarà risolto e l'Azienda Ulss potrà richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

L'incameramento delle stesse potrà avvenire anche:

- sui crediti della ditta, derivanti dal contratto in argomento o, qualora insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che la ditta ha in corso con l'unità locale socio sanitaria;
- secondo altra modalità da concordare.

Nei casi di risoluzione di cui ai punti b) e c), la ditta aggiudicataria sarà automaticamente esclusa dalla possibilità di contrarre ulteriori obbligazioni con l'Ente.

La ditta aggiudicataria sarà, inoltre, tenuta al rimborso di tutte le maggiori spese conseguenti alla risoluzione del contratto sino a quando non sia stato possibile pervenire a una nuova aggiudicazione, e ciò per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni dalla risoluzione stessa.

È fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti, la cui quantificazione avverrà tenendo conto di eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata o incompleta esecuzione della fornitura, o dei maggiori costi derivanti dall'avvio di una nuova procedura di acquisto.

ART. 7 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, saranno contestati alla ditta per iscritto dall'Azienda Ulss.

In caso di contestazione dell'inadempimento, la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, l'Azienda Ulss potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla presente comunicazione con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda Ulss potrà applicare alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto; la ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella presente comunicazione non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella presente comunicazione per il ritardo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In tale ultimo caso, la ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Azienda.



ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/16, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- 1) senza che ciò comporti oneri per il privato contraente nei seguenti casi:
 - a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
 - b) per modificazioni istituzionali dell'assetto organizzativo del committente per effetto di disposizioni legislative e regolamentari o per eventuali cambiamenti che non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio;
 - c) in caso di impossibilità ad eseguire il servizio da parte dell'Impresa aggiudicataria per fatto non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256 e 1463).

Nei casi previsti di cui alla lettera a), b) e c) la risoluzione si applica senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta.

- 2) Con oneri e spese a carico del privato contraente, nei seguenti casi:
 - a) nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
 - b) in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del DPR n. 252/98;
 - c) qualora l'Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stata scelta l'Impresa aggiudicataria medesima;
 - d) emanazione, nei confronti dell'appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli art.2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - e) mancato rispetto di quanto previsto nella presente comunicazione in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro temporaneo;
 - f) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Ditta, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - g) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;
 - h) impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" sull'andamento del servizio;
 - i) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
 - j) sopravvenuta situazione di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - k) perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente in materia e dal Disciplinare di gara;
 - l) cessione del contratto e subappalto;
 - m) cessione del credito o atti di trasformazione della ditta non autorizzati espressamente dall'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale";
 - n) sospensione ingiustificata del servizio;
 - o) esecuzione delle transazioni conseguenti ai pagamenti effettuati in esecuzione del presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.;
 - p) inosservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quello integrativo adottato dall'Azienda Ulss n. 4 "Veneto orientale" con deliberazione del direttore generale n. 52 del 30 gennaio 2014;
 - q) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 5 "Penalità" della presente comunicazione;
 - r) in tutti i casi espressamente previsti nella presente comunicazione.



La risoluzione del contratto comporterà, in ogni caso, il diritto all'incameramento della cauzione, salvo il diritto dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" al risarcimento dei maggiori danni.

Art 9 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria esegue in proprio la fornitura oggetto della presente comunicazione. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1) lett. d) D. Lgs. 50/2016.

È ammessa la facoltà di affidare in subappalto la fornitura oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché all'atto dell'offerta siano state indicate dalla Ditta:

- a) le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- b) la terna dei subappaltatori.

Comporta il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna in sede di offerta;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13 del D. Lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraente, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

ART. 10 FACOLTÀ DI RECESSO

Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale, di Area Vasta o CONSIP per l'affidamento della fornitura oggetto della presente comunicazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto con la Ditta aggiudicataria, mediante invio lettera a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 *sexies* della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell' art.1373 - II comma - del Codice Civile, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

Ai sensi della normativa vigente è comunque riservata all'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" la facoltà di recedere dal contratto previa apposita comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data del recesso.

ART. 11 COSTI PER LA SICUREZZA

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, la stazione appaltante stima un costo per i rischi interferenziali pari ad euro 0,00, pertanto, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter, del predetto decreto.

Resta, invece, inteso che i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno comunque indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016.

ART. 12 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE, CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della ditta tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda Ulss.

ART. 13 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva,



posta a garanzia del medesimo e fatta salva la facoltà per l'azienda sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART.14 DISPOSIZIONI FINALI

La procedura in questione è disciplinata da quanto contenuto nella presente comunicazione ed i relativi allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione, si richiamano le norme vigenti in tema di contabilità, contratti ed appalti delle Aziende Sanitarie e del Codice Civile.

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO
GESTIONE DELLA LOGISTICA
- dott.ssa Maria Zanandrea -

Allegati:

- Dichiarazioni integrative DGUE (**Allegato 1**);
- Schema di offerta economica (**Allegato 2**);